

**CAPITOLATO TECNICO
POLIZZE ASSICURATIVE
SANITARIA E
RESPONSABILITA' CIVILE
PER LE UNITA' CINOFILE DEL CORPO
NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO**

CONTRAENTE	MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE Via Cavour, 5 - 00184 ROMA
DECORRENZA	ORE 00:00 DEL 02.05.2016
SCADENZA	ORE 24:00 DEL 31.10.2017

La validità della polizza è di 18 mesi decorrenti dalla data sopra indicata, con possibilità, alla scadenza naturale, di eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori 180 giorni al fine di consentire l'espletamento delle procedure per l'affidamento del nuovo contratto

**Il presente documento, che si compone complessivamente di n. 14 pagine,
costituisce parte integrante e sostanziale della lettera di invito-disciplinare di gara.**



A - DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono il significato di seguito precisato:

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione stipulato tra il contraente e la società assicuratrice,
Polizza:	Il documento che prova il contratto di assicurazione.
Società:	Compagnia/Agenzia che stipula il presente contratto di assicurazione con il contraente.
Contraente:	Il soggetto/Dipartimento che stipula l'assicurazione riportato/a nel frontespizio del presente capitolato.
Assicurato:	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dal contratto di Assicurazione (il Vigile del Fuoco permanente o volontario proprietario/responsabile del cane).
Cane:	Esemplare iscritto all'anagrafe canina e munito di tatuaggio/microchip ai sensi delle norme di legge vigenti, adibito a compiti di utilità civile. Si precisa che il singolo cane è di proprietà del conduttore (Vigile del Fuoco permanente o volontario) che ne è responsabile, ed è ceduto in comodato d'uso al Dipartimento dei Vigili del Fuoco.
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Infortunio:	Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	Il periodo pari a 12 mesi, o a frazione superiore, compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Malattia:	Alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio, le cui manifestazioni, anche permanenti, possano arrecare pregiudizio alla normale funzionalità di organi e apparati del cane.
Massimale per sinistro:	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Tariffa:	La tariffa della Società, in vigore al momento della prima stipulazione del contratto.



B - VALIDITA' ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE:

Si conviene fra le parti che le presenti norme annullano e sostituiscono integralmente le condizioni eventualmente riportate su moduli a stampa forniti dalla Società, che pertanto si intendono abrogate e prive di effetto fatte salve le indicazioni del premio e la ripartizione del rischio fra le eventuali Società coassicuratrici.

PREMESSE

Nella presente premessa, parte integrante del presente capitolato tecnico vengono fornite alcune informazioni generali sulla componente cinofila del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

I cani delle Unità Cinofile (ciascuna composta da conduttore e cane) sono distinti in due tipologie, cani "in formazione" e cani "operativi".

Quelli "in formazione" non hanno ancora sostenuto o superato le prove di certificazione a cura del Dipartimento, ma sono stati valutati idonei per accedere al percorso formativo di certificazione. Per detta idoneità è necessario che il cane non presenti un carattere aggressivo.

Quelli "operativi" sono cani addestrati e certificati a cura del Dipartimento, dopo il superamento delle prove certificative che si tengono al termine di un lungo ed adeguato percorso formativo. I cani non sono di proprietà del Dipartimento, ma del conduttore e per quelli "operativi", viene stipulato un contratto di comodato d'uso fra il conduttore e il Dipartimento stesso.

Per effetto della certificazione dell'unità cinofila e della sottoscrizione del contratto di comodato d'uso fra il Dipartimento e il proprietario/responsabile del cane, questo diventa "operativo" e, pertanto, il Dipartimento stesso può utilizzare, in Italia e all'estero, l'Unità Cinofila per soccorso (esempio: ricerca in superficie e sotto macerie/neve/frane) e investigazione, addestramento e altri fini e compiti istituzionali (esempio: esercitazioni, manifestazioni, dimostrazioni, ecc., ecc.).

I cani delle Unità Cinofile "in formazione" svolgono attività addestrativa e formativa in sedi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, campi macerie di addestramento del Dipartimento e non ed in campo libero.

Per entrambi le tipologie di Unità Cinofile (in formazione ed operative) si procede alla copertura assicurativa per la Responsabilità Civile (R.C.), secondo le condizioni e termini di seguito descritte.

Per la sola tipologia di cani "operativi" si procede anche alla copertura assicurativa Sanitaria, secondo le condizioni e termini di seguito descritte.

Indicativamente il numero di Unità Cinofile "operative" da assicurare (copertura sanitaria + R.C.) è pari a **119** (centodiciannove) unità e si valuta che, nel periodo di vigenza della garanzia assicurativa, possa variare del $\pm 35\%$ (trentacinqueper cento) in funzione di nuove certificazioni o cancellazioni.

Inoltre, si stima che ogni anno o frazione possa esserci un numero di cani delle Unità Cinofile "in formazione" non superiore (\leq) a **60 unità** per i quali si provvede alla sola copertura assicurativa per R.C.

Considerato quanto sopra è necessario indicare nell'offerta e nella polizza in modo disgiunto il premio unitario (singolo cane) per la copertura Sanitaria e per quella R.C.

Qualora il Dipartimento per esigenze organizzative ritenga necessario modificare in modo sostanziale, le procedure formative e certificative sopra sintetizzate ne darà tempestiva comunicazione al-



la Compagnia assicurativa che potrà valutare la rescissione del contratto assicurativo, dandone congruo preavviso compatibile ad assicurare la continuità del servizio cinofilo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Il Contraente (ovvero gli Uffici centrali e periferici del Dipartimento) ha facoltà di inserire od escludere le unità cinofile oggetto della copertura assicurativa (sanitarie e R.C.). In entrambi i casi (inserimento ed esclusione) il Contraente (ovvero gli Uffici centrali e periferici del Dipartimento) deve darne tempestiva comunicazione (come meglio indicato in seguito) alla Società e contestualmente all'Ufficio Mezzi, Materiali e Attrezzature della Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali tramite P.E.C., all'indirizzo ril.macchinarimateriali@cert.vigilfuoco.it.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE CHE REGOLANO IL CONTRATTO

Art. 1 – DICHIARAZIONE RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Art. 2 – ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri a pena delle conseguenze previste per legge (art. 1910 C.C.).

Art. 3 – DECORRENZA - DETERMINAZIONE DEL PREMIO - PAGAMENTO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 00:00 del giorno indicato in polizza, sempreché il pagamento del primo premio avvenga, in deroga all'art. 1901 C.C., entro 60 giorni (diconsi sessanta) giorni dalla data di effetto del contratto di affidamento del presente servizio.

I premi devono essere pagati dal Contraente presso l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza tenendo presente di quanto indicato in premessa al presente documento.

Il contraente comunica, prima dell'inizio del periodo cui si intende riferire la polizza, l'elenco delle Unità Cinofile operative da assicurare.

Nel corso del periodo di vigenza della copertura assicurativa il contraente può procedere alla certificazione di nuove Unità Cinofile operative o all'inserimento in formazione di ulteriori unità e, conseguentemente, chiedere all'Assicurazione l'attivazione della relativa copertura assicurativa (*Sanitaria e R.C. per le Unità Cinofile operative; solo RC per le Unità Cinofile in formazione*), comunicando i dati relativi alle nuove unità.

Per effetto di nuove certificazione, dell'inserimento in formazione, della perdita di operatività di talune Unità Cinofile, della sospensione temporanea dell'operatività o decesso, dell'esclusione dal percorso formativo, il numero di Unità Cinofile del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco operative e in formazione può subire variazioni in positivo o negativo nel corso del periodo di vigenza della copertura assicurativa.



Per le inclusioni delle unità cinofile in “formazione” la garanzia ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato negli atti ufficiali del Dipartimento con cui il cane viene avviato al percorso formativo: tale data sarà comunicata alla Compagnia assicurativa, mediante messaggio di posta elettronica certificata, nei tempi tecnici necessari al Contraente.

Per le inclusioni delle unità cinofile “operative” la garanzia ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato nell’atto di comodato d’uso tra il Dipartimento e il proprietario (responsabile) del cane: tale data sarà comunicata alla Compagnia assicurativa, mediante messaggio di posta elettronica certificata, nei tempi tecnici necessari al Contraente.

Per le esclusioni delle unità cinofile in “formazione” la garanzia cessa dalle ore 24:00 del giorno risultante negli atti ufficiali del Dipartimento con cui il cane cessa il percorso formativo.

Per le esclusioni delle unità cinofile “operative” la garanzia cessa dalle ore 24:00 del giorno di cessazione del comodato d’uso tra il Dipartimento e il proprietario (responsabile) del cane come risultante negli atti ufficiali del Dipartimento

Le date di esclusione di cui sopra verranno comunicate alla Società dal Contraente, con messaggio di posta elettronica certificata (P.E.C.), ai fini del conguaglio e comunque prima della scadenza naturale del contratto.

Il premio di ciascun cane è calcolato in ragione di 1/548 per ogni giornata di garanzia prestata, in considerazione della durata della copertura assicurativa, prevista pari a 18 mesi (548 giorni).

La regolazione del premio sarà effettuata per ogni annualità assicurativa entro e non oltre 30 (diconsi trenta) giorni dal termine dei ratei previsti contrattualmente:

- 1° rateo relativo al periodo **02.05.2016 - 31.12.2016**, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del relativo contratto;
- 2° rateo relativo al periodo **01.01.2017 - 31.10.2017**, entro il 05/12/2016.

Il premio viene regolato con riferimento alla fine del periodo assicurativo secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo nel numero dei cani garantiti da assicurazione.

A tale scopo, entro 30 (diconsi trenta) giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo, la Società deve fornire al Contraente l’atto di regolazione del premio con l’indicazione delle variazioni intervenute nel corso di detto periodo di assicurazione.

Alla scadenza naturale della validità della polizza, fissata al 31.10.2017, la Società deve fornire al Contraente l’ammontare dell’eventuale regolazione del premio intervenuta per effetto delle inclusioni/esclusioni effettuate nel periodo di vigenza contrattuale, con le relative giustificazioni

Le differenze attive o passive a favore della Società, per motivi tecnici, saranno pagate entro **60** (diconsi sessanta) giorni dalla presentazione dell’appendice di regolazione sopra indicata.

Per quanto sopra, al termine del periodo di vigenza della copertura assicurativa, può essere chiesto un conguaglio relativo alle eventuali variazioni (positive e negative) che si sono verificate in detto periodo. Il relativo conteggio va effettuato per il periodo in giorni dal momento in cui si è verificata la variazione e, quindi, per una frazione di 1/548 per ogni giornata di garanzia prestata, in considerazione della durata della copertura assicurativa è complessivamente prevista in 18 mesi (548 giorni).

Gli importi eventualmente versati in eccesso dal Dipartimento potranno essere detratti dal premio da pagare per il periodo successivo. Quelli eventualmente non versati dovranno essere pagati dal Dipartimento con le somme disponibile nell’esercizio finanziario successivo a quello di riferimento.

Nel caso in cui la compensazione avvenga dopo la scadenza della garanzia assicurativa, gli importi eventualmente versati in eccesso dal Dipartimento dovranno essere versati allo stesso secondo le indicazioni che saranno riportate nel contratto.



Il presente capitolato prevede la garanzia per le seguenti fattispecie di rischio:

- Copertura sanitaria: per il numero di Unità Cinofile operative (comunicato dal Dipartimento prima dell'inizio del periodo cui si riferisce la copertura assicurativa), a cui vanno sommate le eventuali nuove Unità Cinofile operative certificate nel corso dell'anno, ovvero detratte e quelle eventualmente cancellate o sospese;
- Copertura R.C.: per il numero di Unità Cinofile operative (comunicato dal Dipartimento prima dell'inizio del periodo cui si riferisce la copertura assicurativa), a cui vanno sommate le eventuali nuove Unità Cinofile operative certificate nel corso dell'anno, ovvero detratte quelle eventualmente cancellate o sospese, e a cui vanno comunque sommate le Unità Cinofile in formazione.

Art. 4 – VALIDITÀ DELLA COPERTURA

Tutti i cani inseriti in garanzia si intendono assicurati, fatta salva eventuale diversa richiesta del Contraente, dalle ore **24:00** del giorno indicato dal Contraente stesso.

ART. 5 - ADEGUAMENTO DEL PREMIO

La Società rinuncia a richiedere adeguamento del premio dell'assicurazione per l'intera durata del contratto.

Art. 6 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto e concordate da entrambi le parti.

Art. 7 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI

In deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione si prende atto che tutte le comunicazioni del Contraente inerenti la gestione della polizza di cui trattasi possono essere fatte a mezzo di posta elettronica certificata (P.E.C.).

Nel caso in cui dette comunicazioni avvengano da parte dell'Assicurato (proprietario/responsabile del cane) è ammesso l'utilizzo di ogni altro mezzo idoneo atto a comprovarne la data ed il contenuto (es.: e-mail, telefax, ecc., ecc.).

Art. 8 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'assicurato deve dare formale comunicazione alla Società di ogni causa di aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 del C.C.).

Art. 9 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.), e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 10 – DISDETTA IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno naturale consecutivo dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con effetto dal nuovo periodo assicurativo in quanto, per le esigenze contabili della Pubblica Amministrazione e per assicurare la conti-



nuità del servizio di soccorso, deve essere garantita la copertura assicurativa dell'intero periodo per il quale il contratto è stato sottoscritto.

Art. 11 – ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA.

Se l'Assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti solo che dall'Assicurato (proprietario/responsabile del cane).

I diritti derivanti dal contratto spettano all'Assicurato e il Contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'Assicurato medesimo (art. 1891 C.C.).

Art. 12 – LIMITI TERRITORIALI

Non sono previsti limiti territoriali per l'operatività delle garanzie.

Art. 13 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata di mesi **18** (diciotto) e alla scadenza naturale cessa di produrre i suoi effetti, anche in assenza di disdetta di una delle due parti.

Non è prevista la possibilità di tacito rinnovo.

Alla scadenza naturale del contratto è prevista la possibilità di una sua eventuale proroga, fino ad un massimo di ulteriori **180** (centottanta) giorni, il pagamento del relativo premio sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla relativa decorrenza.

Art. 14 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

Entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del contratto, la Società deve rilasciare al Contraente "l'Attestazione dello Stato di Rischio" relativa alla totalità dei cani assicurati, in modalità elettronica con firma digitale, che contenga almeno:

1. la denominazione della Società;
2. la denominazione del Contraente;
3. il numero del contratto di assicurazione;
4. la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
5. i dati di identificazione dei cani oggetto del contratto stipulato;
6. la firma del Referente per l'assicurazione;
7. Il numero di sinistri verificatisi nel corso del periodo assicurativo.

L'attestazione di cui ai precedenti punti sarà rilasciata anche a conclusione dell'eventuale proroga del contratto.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

La Società, inoltre, si impegna ad inviare al Contraente, dietro espressa richiesta, apposita comunicazione che riporti almeno:

- stato dei sinistri denunciati e aperti con i rispettivi numeri di protocollazione;
- data di accadimento;
- tipologia di accadimento;
- i dati di identificazione dei cani coinvolti nei sinistri;
- stato sinistro (liquidato, riservato o senza seguito);
- importo liquidato/riservato.

La Società dovrà inoltre fornire, sempre dietro espressa richiesta e comunque alla scadenza del



contratto, elenco dei cani esclusi dalla copertura assicurativa indicando almeno le seguenti informazioni:

- il numero di cani esclusi,
- i dati di identificazione dei cani esclusi.

L'attestazione di cui ai precedenti punti sarà rilasciata anche in caso di eventuale proroga del contratto.

ART. 15 – REPORT SINISTRI

La Società si impegna a garantire al Contraente, con cadenza trimestrale, apposita comunicazione che riporti l'elenco dei sinistri denunciati e aperti nel periodo precedente, riportante almeno le seguenti informazioni:

- i rispettivi numeri di protocollazione assegnati dalla Società;
- la data di accadimento del sinistro;
- i dati di identificazione dei cani coinvolti nei sinistri;
- la tipologia di sinistro (Card debitore, Card gestionario totale o parziale, Nr. card);
- lo stato del sinistro (liquidato, riservato o senza seguito);
- l'importo liquidato;
- l'importo riservato, con la sola esclusione dei sinistri relativi all'esercizio corrente. A richiesta del Contraente potranno venire rilasciati anche gli importi dei sinistri riservati all'esercizio corrente, con l'avvertenza però che la loro determinazione non può essere significativa in quanto, in buona parte, effettuate su basi statistiche e, quindi, non puntuali.

La Società si impegna, altresì, a fornire le medesime informazioni di cui sopra per un determinato sinistro, dietro precisa richiesta del Contraente.

L'elenco sopra menzionato sarà accompagnato da una tabella di riepilogo sintetico dei principali indicatori sull'andamento del rischio.

La Società si impegna ad assicurare l'accesso all'Ispettorato Sinistri per la discussione delle vertenze relative ai danni denunciati e, comunque, la facilitazione per gli opportuni collegamenti informatici, telefonici e, in via residuale, attraverso fax.

La Società, inoltre, si impegna ad inviare al Contraente, dietro espressa richiesta, apposita comunicazione che riporti almeno:

- stato dei sinistri denunciati e aperti con i rispettivi numeri di protocollazione;
- data di accadimento;
- tipologia di accadimento (Card debitore, Card gestionario totale o parziale, Nr. card);
- stato sinistro (liquidato, riservato o senza seguito);
- importo liquidato/riservato.

La Società dovrà inoltre fornire, sempre dietro espressa richiesta e comunque alla scadenza del contratto, elenco delle unità cinofile escluse dalla copertura assicurativa indicando almeno le seguenti informazioni:

- Provincia (Comando assegnatario);
- numero di matricola identificativo del cane

Art. 16 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.



Art. 17 – FORO COMPETENTE

Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende esclusivamente quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede legale del Contraente, ovvero il Foro di Roma.

Art. 18 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

Art. 19 – COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora l'assicurazione sia ripartita per quote tra le Compagnie indicate nel contratto, la Compagnia delegataria resterà l'unica responsabile della completa gestione del contratto stesso e rappresenterà ad ogni effetto le coassicuratrici.

La Compagnia delegataria risponde per l'intera copertura del rischio, in deroga all'art. 1911 C.C., e corrisponderà integralmente il risarcimento dovuto, salvo rivalsa nei confronti delle altre imprese coassicuratrici.

Art. 20 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge e i regolamenti attuativi in vigore.

ART. 21 – SERVIZI INCLUSI - MODALITA' DI TRATTAZIONE DEI SINISTRI

I servizi di seguito descritti sono collegati ed accessori alla fornitura della copertura assicurativa R.C. e Sanitaria, quindi, sono prestati dalla Società alla data di attivazione del contratto unitamente all'Assicurazione stessa.

Il corrispettivo di tali servizi è compreso nel premio delle coperture assicurative.

- Referente del Servizio

La Società, all'atto della stipula del contratto, deve indicare un Referente per il Servizio, oppure un Team, che funga da interfaccia con gli uffici del Contraente per le prestazioni e i livelli di servizio oggetto del contratto.

La Società deve rendere note le generalità del Referente e/o dei componenti del Team, unitamente ai loro recapiti telefonici, di fax, di posta elettronica nonché gli orari di servizio.

Il compito del Referente per il Servizio sarà di supervisionare ed eventualmente coordinare le attività dal momento di attivazione delle coperture assicurative fino alla gestione degli eventuali reclami da parte del Contraente. Inoltre, il Referente avrà anche il compito di monitorare l'andamento del livello di servizio nell'arco del periodo di validità del Contratto e dovrà essere in grado di porre in atto tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste.

- Recapito mail service - Gestione informatizzata

La Società deve mettere a disposizione del Contraente un apposito indirizzo di posta elettronica che funzioni da centro di ricezione delle denunce sinistri, nonché degli eventuali seguiti inviati dagli uffici del Contraente.

Lo stesso indirizzo di posta elettronica reso disponibile sarà utilizzato per la gestione automatizzata del contratto di assicurazione (inserimenti, esclusioni, trasferimenti, ecc.,...) con condivisione tra Contraente e Società degli aggiornamenti del "file UU.CC."

- Assistenza e gestione della trattazione dei sinistri

L'assistenza e la gestione della trattazione dei sinistri sarà totalmente decentrata, ovvero con invio diretto alle Sedi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che hanno in dotazione le Unità Cinofile



(Comandi Provinciali/Direzioni Regionali), come risultanti dall'Elenco delle Unità Cinofile Assicurate e dalle successive comunicazioni (Flusso documentale).

Nei casi nei quali il Contraente, al momento dell'apertura del sinistro, comunichi alla Società i propri riferimenti territoriali autorizzati alla gestione dell'intero processo del sinistro stesso, la Società si impegna alla gestione totalmente decentrata, ovvero con invio diretto alle Sedi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che hanno in dotazione le Unità Cinofile (Comandi Provinciali/Direzioni Regionali), come risultanti dal "file UU.CC." e dalle successive comunicazioni.

Qualora ricorra tale fattispecie, la Società non è tenuta ad inoltrare al Contraente la comunicazione di riscontro dei singoli sinistri verificatisi.

La Società, inoltre, si impegna ad assicurare l'accesso in modalità digitale all'Ispettorato Sinistri per la discussione delle vertenze relative ai danni denunciati e, comunque, la facilitazione per gli opportuni collegamenti informatici, telefonici e, in via residuale, attraverso fax.

CONDIZIONI SPECIALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE SANITARIA

Art. 22 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE SANITARIA

La copertura assicurativa è relativa ai cani "operativi" identificati nell'elenco tenuto presso le sedi di Roma - Direzione Centrale Emergenza e Soccorso Tecnico – Ufficio Gestione e Coordinamento dell'Emergenza e Direzione Centrale per la Formazione.

Detto elenco sarà comunicato dal Dipartimento alla Società prima dell'inizio del periodo di validità della copertura assicurativa ed è soggetto ad aggiornamenti nel corso di detto periodo, che saranno tempestivamente comunicati alla Società stessa, come già in precedenza indicato.

Il diritto agli indennizzi spetta anche ai cani "operativi" i cui estremi non siano stati eventualmente ancora comunicati alla Compagnia assicurativa, per un ritardo imputabile al Dipartimento, purchè sussistano tutte le condizioni per classificare il cane "operativo" (certificato a cura del Dipartimento e in presenza di comodato d'uso valido) in base agli elenchi disponibili presso gli uffici del Dipartimento sopra indicati.

La Società si obbliga a risarcire

A) il valore assicurato, convenzionalmente stabilito in Euro **2.500,00** (*diconsi euro duemilacinquecento/00*) a seguito di MORTE del cane determinata da :

- infortunio o malattia avvenuto durante il periodo di validità del contratto;
- abbattimento di necessità reso necessario da infortunio o malattia del cane su autorizzazione della Società. L'autorizzazione non è richiesta per infortuni e le malattie che abbiano causato danni irreparabili agli organi vitali dell'animale assicurato, purchè detti infortuni siano notificati ai sensi del successivo Art. 24 (Notifica dei sinistri ed obblighi relativi) e certificati da un medico veterinario;
- intervento chirurgico che si fosse reso immediatamente necessario in seguito ad infortunio o malattia e non procrastinabile, con il certificato intento di salvare la vita dell'animale, purchè notificato ai sensi del successivo art. 24.

B) le spese di carattere sanitario a seguito di infortunio e/o malattia del cane, con un massimale di Euro **2.250,00** (*diconsi euro duemiladuecentocinquanta/00*) per sinistro e di Euro **5.000,00** (*di*



consi euro cinquemila/00) per il periodo di validità della copertura assicurativa (18 mesi), comprensivi di eventuali costi di salvataggio.

Le somme riconosciute dalla Compagnia a titolo di risarcimento per le fattispecie sopra indicate erogate potranno essere erogate direttamente al proprietario del cane previa nulla osta della Sede del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che ha in carico l'Unità Cinofila (Comandi Provinciali/Direzioni Regionali).

Art. 23 – DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

La Società non è obbligata per:

- a) abbattimento, salvo quanto previsto espressamente dall'art. 22;
- b) morte o spese veterinarie che non siano comunicate ai sensi dell'art. 21;
- c) morte o spese veterinarie causate o derivate direttamente o indirettamente da dolo o colpa grave dell'Assicurato, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché delle persone a cui è stato affidato il cane assicurato;
- d) morte e spese veterinarie determinate da malattie comportamentali (o pseudo-malattie mentali) in genere;
- e) prestazioni con finalità estetiche (taglio delle orecchie, taglio della coda, etc.) Sono fatti salvi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio;
- f) abbattimento dell'animale quando lo stesso sia stato ritenuto "pericoloso", anche se tale soppressione sia avvenuta su disposizione dell'Autorità Sanitaria competente;
- g) per castrazione, sterilizzazione e/o esigenze di carattere riproduttivo;
- h) per visita domiciliare del medico veterinario relativamente al costo del trasferimento;
- i) per trattamenti precauzionali, inclusa la sverminatura;
- j) per interventi immunizzanti in genere;
- k) per trattamenti antiparassitari esterni;
- l) per terapie di valore dietetico inclusi gli alimenti medicati, i ricostituenti e i sali minerali;
- m) per gravidanza o parto spontaneo;
- n) per malattie dei denti e parodontopatie;

Art. 24 – NOTIFICA DEI SINISTRI ED OBBLIGHI RELATIVI

A parziale deroga dell'art. 1913 del C.C. la denuncia del sinistro deve essere presentata alla Società entro 15 (diconsi quindici) giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o il Contraente (ovvero gli Uffici centrali e periferici) ne è venuto a conoscenza, indicando:

- il luogo (Città, località, via, ecc., ecc.);
- la data dell'evento;
- i soggetti coinvolti;
- le cause;
- le modalità che l'hanno determinato e le relative conseguenze;
- le generalità e l'indirizzo delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni;
- l'entità del danno;
- l'indirizzo ove il cane assicurato dal Dipartimento, coinvolto nel sinistro, è visionabile da parte del perito.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti



giudiziari relativi al sinistro.

L'Assicurato del cane in caso di sinistro deve:

- a) dare avviso scritto alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza indicando causa, giorno, ora e luogo entro **48** (quarantotto) ore dall'accadimento del sinistro stesso, esclusivamente a mezzo posta elettronica, telegramma, telex o fax sul quale inderogabilmente dovrà essere precisata la località ove trovasi il cane. In caso di evento verificatosi all'estero detta comunicazione potrà avvenire entro le **72** (settantadue) ore dal rientro in Italia del conduttore.
- b) denunciarlo con celerità (eventualmente anche dopo il rientro in Italia in caso di evento verificatosi all'estero) ad un medico veterinario perché si effettuino sul cane assicurato i necessari accertamenti. Il veterinario intervenuto stenderà un rapporto circostanziato con gli elementi identificativi del cane, le cause e le modalità del sinistro, la prognosi/diagnosi, che l'Assicurato presenterà alla Società unitamente ad ogni altra documentazione disponibile. Inoltre, in caso di spese veterinarie, dovranno essere presentate anche le relative ricevute di spesa.

In caso di morte, la Società si riserva di chiedere che siano tenute a disposizione della medesima o dei consulenti della stessa nominati le spoglie del cane, fatte salve le documentate e contrarie disposizioni previste dal vigente Regolamento di Polizia Veterinaria.

L'inosservanza sostanziale anche di uno solo degli obblighi sanciti dal presente articolo può comportare la decadenza dal diritto all'indennizzo, a giudizio della Compagnia.

Art. 25 – LIMITI DI ETÀ.

Per i cani "operativi" non sono previsti limiti di età per beneficiare della copertura assicurativa, tuttavia il Dipartimento si prefigge di non mantenere nell'elenco dei cani "operativi" quelli che abbiano compiuto 11 (undici) anni di età.

Art. 26 – DIRITTO DI VISITA DEL CANE ASSICURATO

Nel corso del contratto la Società ha il diritto di sottoporre il cane assicurato agli accertamenti e controlli, anche veterinari, della stessa disposti e l'Assicurato ha l'obbligo di consentirli ed agevolarli, nonché di fornire alla Società ogni eventuale informazione richiesta.

L'Assicurato dichiara di prosciogliere dal segreto professionale e legale i medici veterinari che possono aver visitato gli animali in oggetto di assicurazione e le Autorità Competenti a norma del regolamento di polizia veterinaria, ai quali la Società credesse in ogni tempo di rivolgersi, acconsentendo in particolare che tali informazioni siano comunicate ad altre persone od enti limitatamente alle necessità tecniche, statistiche, assicurative e riassicurative.

L'inosservanza anche di uno solo degli obblighi sanciti dal presente articolo può comportare la decadenza dal diritto all'indennizzo, a giudizio della Compagnia .

Art. 27 – CURA DEL CANE ASSICURATO

L'animale assicurato dovrà essere tenuto con cura e diligenza, in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela degli animali da affezione.

L'Assicurato, in caso di infortunio che colpisca il cane assicurato, deve far intervenire con immediatezza un medico veterinario perché si prestino al cane medesimo le cure o i trattamenti del caso ai fini di tutelare la vita del cane stesso.

Art. 28 – PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ – DIRITTO DI SURROGAZIONE

Il pagamento di quanto dovuto a termini del Capitolato, a seguito di apertura di denuncia di sinistro, viene regolato all'Assicurato o al padrone del cane, previo nulla osta della Sede del Corpo



Nazionale dei Vigili del Fuoco che ha in carico l'Unità Cinofila (Comandi Provinciali/Direzioni Regionali), su presentazione delle certificazioni/prescrizioni veterinarie e di copia degli scontrini fiscali relativi ai prodotti farmaceutici prescritti dal veterinario, e di copia della denuncia di decesso notificata all'Autorità competente.

Detto pagamento viene comunicato al Contraente.

Dalla documentazione predetta dovrà risultare l'identità del cane e le cause che ne hanno determinato la morte o l'infortunio.

La Società si riserva di esercitare il diritto di surrogazione a norma dell'articolo 1916 C.C., verso i terzi responsabili del sinistro sofferto dall'animale assicurato e liquidato ai termini della presente polizza fino a concorrenza della somma pagata.

Art. 29 - NOMINA DEI PERITI LIQUIDATORI – ARBITRATO IN CASO DI CONTROVERSIE

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo diretto tra le parti, ovvero – quando una di queste lo richieda – per mezzo di due periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato, con apposito atto unico.

Se i Periti non si accordano ne eleggono un terzo – che dovrà in ogni caso risultare laureato in medicina veterinaria ed essere autorizzato all'esercizio della rispettiva professione ai sensi delle norme di legge vigenti – e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altro persononale specialistico qualificato, le quali potranno all'uopo intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Il terzo Perito, su richiesta anche di uno solo dei periti, dovrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo.

Se una delle parti non procede alla nomina del proprio Perito, o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta – su richiesta della parte più diligente – dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto, il quale deciderà dopo aver sentito le parti od i loro delegati.

I Periti decidono inappellabilmente senza alcuna ulteriore formalità e la loro decisione impegna le parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. La decisione è riportata nel verbale definitivo di perizia.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito: la spesa del terzo Perito è a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali.

Art. 30 – MANDATO DEI PERITI LIQUIDATORI

I periti devono:

1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni o delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, accertare se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1910 C.C.;
3. verificare l'esistenza del danno;
4. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, in conformità delle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretate dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con *allegate* le stime dettagliate)



da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Tali risultati sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali, e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

CONDIZIONI SPECIALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

Art. 31- RESPONSABILITÀ CIVILE

La copertura assicurativa Responsabilità Civile (R.C.) riguarda la copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile verso soggetti terzi rispetto ai proprietari e/o utilizzatori dei cani "operativi" o ancora "in formazione" come risultanti dall'elenco tenuto presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale Emergenza e Soccorso Tecnico – Ufficio Gestione e Coordinamento dell'Emergenza con sede in Roma – P.zza Viminale n. 1 e la Direzione Centrale Formazione con sede in Roma (Capannelle) - P.zza Scilla n.2, comunicato dal Dipartimento alla Società prima dell'inizio del periodo legale cui il periodo assicurativo si riferisce e soggetto ad aggiornamento nel corso dello stesso periodo.

La Società assicura i rischi per la responsabilità civile, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dall'impiego dei cani risultanti dal citato elenco, per i quali è stata richiesta la copertura assicurativa.

Il diritto agli indennizzi di cui al presente articolo spettano anche ai cani "in formazione" i cui estremi non siano stati eventualmente ancora comunicati alla compagnia assicurativa, per un ritardo imputabile al Dipartimento, purchè sussistano tutte le condizioni per classificare il cane "in formazione" secondo la documentazione agli atti del Dipartimento stesso.

Massimali di garanzia:

- | | |
|----------------------|--|
| a) per ogni sinistro | € 1.500.000,00 (euro unmilione cinquecentomila); |
| b) per ogni persona | € 1.500.000,00 (euro unmilione cinquecentomila); |
| c) per danni a cose | € 1.500.000,00 (euro unmilione cinquecentomila). |

Roma, 23 marzo 2016



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. Adriano DE ACUTIS)
*(firmata in modalità digitale ai sensi del
D.Lgs. 65/2002 e D.P.C.M. 13.01.2004)*